

**A/1 CAMPIONATO di ECCELLENZA**

**a) Articolazione**

Il Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su **TRE** gironi **da 18 Squadre**.

Parteciperanno **n° 54 Società** come qui di seguito specificato:

- le Società con sede in Lombardia retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione sportiva;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva;
- le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal CRL nella s.s. 2023/2024.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..

**b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Il Consiglio Direttivo del CRL, avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2024, ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2024/2025, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

**Categoria ECCELLENZA obbligo di impiego:** **di 1 calciatore nato dal 01.01.2004 in poi**

**di 1 calciatore nato dal 01.01.2005 in poi**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

*Si richiamano i contenuti del Comunicato Ufficiale n. 334, pubblicato dalla L.N.D. il 28 Marzo 2024, in merito ai limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età. Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) potranno partecipare, senza alcuna limitazione in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.*

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**c) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D**

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2024/2025, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 3 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza LOMBARDIA;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al punto f) del CU nr 1 LND;
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2024/2025 - fase nazionale - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del CU nr 1 della LND, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2024/2025 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

**d) Retrocessione nel Campionato di Promozione**

Retrocederanno al Campionato Promozione s.s. 2025/2026 n° 4 squadre per ogni girone.

Le Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 occuperanno le ultime 2 posizioni nella classifica finale di ciascun girone del Campionato di Eccellenza retrocederanno direttamente al Campionato di Promozione 2025/2026 e le ulteriori 2 retrocessioni attraverso la disputa dei Play-Out.

***Il C.R. Lombardia procederà entro il 31 ottobre 2024 alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2024/2025 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.***

**e) Attività Giovanile**

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors – Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti (v. punto A/9 – 2 e 3 e punto A/10 del CU nr 1 LND).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato. Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

**f) Anticipo del Sabato**

Allo scopo di incentivare la presenza di pubblico e dare risalto mediatico ai campionati regionali di LND, il C.R. valuterà l'anticipo d'ufficio per nr 1 gara per girone di Eccellenza nella giornata del Sabato.

La designazione delle gare del sabato saranno disposte d'ufficio con almeno 30 giorni di anticipo dall'ufficio programmazione gare del CRL e le stesse, salvo inderogabili esigenze documentate, non potranno essere spostate ad altra data.

Per comprovate esigenze organizzative è consentito NON aderire all'anticipo del sabato, per l'intera stagione sportiva.

Quanto sopra a decorrere dalla 4ª giornata di andata e con esclusione delle ultime 2 giornate di campionato.

**A/2 CAMPIONATO di PROMOZIONE**

**a) Articolazione**

Il Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su **6 gironi da 16 squadre**.

Parteciperanno **n° 96 Società** come qui di seguito specificato:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva;
- le Società promosse dal Campionato di 1a Categoria al termine della passata stagione sportiva;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal CRL nella s.s. 2023/2024.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..

**b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Il Consiglio Direttivo del CRL, avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2024, ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale Regionale 2024/2025, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

**Categoria PROMOZIONE obbligo di impiego:** di 1 calciatore nato dal 01.01.2004 in poi  
di 1 calciatore nato dal 01.01.2005 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

### c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**d) Ammissione al Campionato di Eccellenza**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 si classificano al **primo posto** nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza 2025/2026.

#### e) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

Retrocederanno al Campionato 1ª Categoria s.s. 2025/2026 n° 3 squadre per ogni girone.

La Società che al termine della stagione sportiva occuperà l'ultima posizione nella classifica finale di ciascun girone del Campionato di Promozione retrocederà direttamente al Campionato di 1ª Categoria 2025/2026 e le ulteriori 2 retrocessioni attraverso la disputa dei Play-Out.

***Il C.R. Lombardia procederà entro il 31 ottobre 2024 alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.***

#### f) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19” o, in alternativa, al Campionato giovanile “Under 18” Dilettanti (v. punto A/9 – 2 e 3 e punto A/10 C.U. nr 1 LND).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores – Under 19” o, in alternativa, al Campionato giovanile “Under 18” Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (comprese le categorie di “fascia B” Under 16 e Under 14), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

### **A/3 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA**

#### **a) Articolazione**

Il Campionato di 1a Categoria organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su **12 gironi da 16 Squadre**

Parteciperanno **n° 192 Società** come qui di seguito specificato:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1a Categoria della passata stagione sportiva;
- le Società promosse dal Campionato di 2a Categoria al termine della passata stagione sportiva;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite dal CRL nella s.s. 2023/2024.

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..

#### **b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

#### **c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**d) Ammissione al Campionato di Promozione**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 si classificano al **primo posto** nei rispettivi gironi del Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2025/2026.

**e) Retrocessione nel Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria**

Retrocederanno al Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria s.s. 2025/2026 n° 3 squadre per ogni girone.

La Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 occuperà l'ultima posizione nella classifica finale di ciascun girone del Campionato di Promozione retrocederà direttamente al Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria 2025/2026 e le ulteriori 2 retrocessioni attraverso la disputa dei Play-Out.

***Il C.R. Lombardia procederà entro il 31 ottobre 2024 alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2024/2025 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.***

**f) Attività Giovanile**

Le Società di 1<sup>a</sup> Categoria possono facoltativamente partecipare con proprie squadre ai Campionati Giovanile di Lega, ovvero ad attività di Settore Giovanile con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

**A/4 CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA**

**a) Articolazione**

Il Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria organizzato dal C.R. Lombardia in collaborazione con le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali è articolato su **24** gironi **da 14/16 Squadre**.

Parteciperanno da un minimo di **336** ad un massimo di **384 Società** come qui di seguito specificato:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1a Categoria al termine della passata stagione sportiva;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2a Categoria della passata stagione sportiva;
- le Società promosse dal Campionato di 3a Categoria al termine della passata stagione sportiva;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal CRL nella s.s. 2023/2024;

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

**b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di 2a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

c) **Limiti di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) **Ammissione al Campionato di 1ª Categoria**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 si classificano al **primo posto** nei rispettivi gironi del Campionato di 2ª Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di 1ª Categoria della stagione sportiva 2025/2026.

e) **Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria**

Retrocederanno al Campionato di 3ª Categoria s.s. 2025/2026 n° 2 squadre per ogni girone.

La Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 occuperà l'ultima posizione nella classifica finale di ciascun girone del Campionato di 2ª categoria retrocederà direttamente al Campionato di 3ª Categoria 2025/2026 e per l'ulteriore retrocessione attraverso la disputa dei Play-Out.

***Il C.R. Lombardia procederà entro il 31 ottobre 2024 alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2024/2025 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.***

f) **Attività Giovanile**

Le Società di 2ª Categoria possono facoltativamente partecipare con proprie squadre ai Campionati Giovanile di Lega, ovvero ad attività di Settore Giovanile con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

**A/5 CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA**

a) **Articolazione**

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dal C.R. Lombardia tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Lombardia.

Il C.R.L. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria al termine della passata stagione sportiva;

- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3a Categoria della passata stagione sportiva;
- **le seconde squadre U21 di Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;**
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), del CU/LND nr 1/2024 alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) **Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) **Limiti di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) **Ammissione al Campionato di 2ª Categoria**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 si classificano al **primo posto** nei rispettivi gironi del Campionato di 3ª Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di 2ª Categoria della stagione sportiva 2025/2026.

***Il C.R. Lombardia procederà entro il 31 ottobre 2024 alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2024/2025 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off.***



e) **Attività Giovanile**

Le Società di 3<sup>a</sup> Categoria possono facoltativamente partecipare con proprie squadre ai Campionati Giovanile di Lega, ovvero ad attività di Settore Giovanile con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

**A/6 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA UNDER 21**

a) **Articolazione**

Il Campionato sperimentale *TERZA CATEGORIA Under 21* è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base di 4 gironi.

b) **Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato "TERZA CATEGORIA - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 2003 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentita la partecipazione di nr 3 calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2001 in poi.

E' consentita, alle Società di Terza Categoria U21 "pure", la partecipazione di nr 3 calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2001 in poi, fermo restando il limite di tesseramento in nr 8 calciatori "fuori quota".

Nella distinta di gara della seconda squadra, solo per la cosiddetta "regular season" potranno essere inseriti atleti/atlete delle sopra indicate fasce di età che hanno disputato massimo 5 gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2024/2025, a condizione che dette gare abbiano conseguito un effetto valido ai fini della classifica.

Per eventuali gare di spareggio o di play-off/play-out della seconda squadra (nella stagione sportiva 2024/2025 vi sono soltanto le ipotesi degli spareggi per la promozione e dei play-off, in quanto il progetto sperimentale è avviato dalla citata stagione), nella relativa distinta di gara potranno essere inseriti soltanto atleti che non hanno disputato gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

**Le gare del Campionato "Giovanile - Under 21" si disputeranno di norma nella giornata di SABATO.**

**E' consentita la partecipazione delle 2 squadre con diritto di classifica e promozione alla categoria superiore (CU/FIGC nr 30/A del 18/07/2024, fermo restando che qualora trattasi di 2 squadre di squadre di 3 categoria le stesse avranno diritto di classifica senza la possibilità di promozione alla categoria superiore.**

**In caso di squalifica, l'atleta sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. L'atleta dovrà scontare la squalifica nella squadra in cui era utilizzato quando è avvenuta l'infrazione che ha**

**determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, l'atleta è inutilizzabile anche nell'altra squadra.**

Per l'assegnazione del **Titolo Regionale** verranno effettuate **FASI FINALI**, le cui modalità di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento entro il 31 ottobre.

#### **A/7 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 "Elitè"**

##### **a) Articolazione**

Il Campionato Regionale "Juniores – Under 19 Elitè" è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base di 5 gironi da 16 squadre ciascuno.

Parteciperanno **n° 80 Società** come qui di seguito specificato:

- le società retrocesse dal campionato di serie D che partecipavano con la Juniores Under 19 al Campionato Nazionale "Juniores Under 19";
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato Regionale Juniores Under 19 "A" della passata stagione sportiva;
- le Società promosse dal Campionato Regionale Juniores Under 19 "B" al termine della passata stagione sportiva;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal CRL nella s.s. 2023/2024.

##### **b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19 Elitè" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi, fermo restando il limite di tesseramento di nr 8 calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

##### **Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**Le gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19 Elitè” si disputeranno di norma nella giornata di SABATO.**

Per l’assegnazione del **Titolo Regionale** verranno effettuate **FASI FINALI**, le cui modalità di effettuazione saranno comunicate con apposito regolamento entro il 31 ottobre 2024 .

La **VINCENTE** parteciperà alle successive **FINALI NAZIONALI**.

**Entro il termine del 28 Aprile 2025, il CRL dovrà comunicare la Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.**

**c) Retrocessione nel Campionato Regionale “Juniores – Under 19”**

Retrocederanno al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” 2025/2026 n° 3 squadre per ogni girone.

La Società che al termine della stagione sportiva occuperà l’ultima posizione nella classifica finale di ciascun girone retrocederà direttamente al campionato Regionale “Juniores – Under 19” 2025/2026 e le ulteriori 2 retrocessioni attraverso la disputa dei Play-Out.

***Il C.R. Lombardia procederà entro il 31 ottobre 2024 alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.***

**A/8 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - UNDER 19**

**a) Articolazione**

Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base di 8 gironi da 16 squadre ciascuno.

Parteciperanno **n° 128 Società** come qui di seguito specificato:

- le società retrocesse dal campionato Regionale Juniores Under 19 “A” al termine della passata stagione sportiva;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito del Campionato Regionale Juniores Under 19 “B” della passata stagione sportiva;
- le Società promosse dal Campionato Juniores Provinciali al termine della passata stagione sportiva;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite dal CRL nella s.s. 2024/2025.

**b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età**

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2005 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi, fermo restando il limite di tesseramento di nr 8 calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) **Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**Le gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19" si disputeranno di norma nella giornata di SABATO.**

d) **Ammissione al Campionato "Juniores – Under 19 Elitè"**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 si classificano al **primo posto** nei rispettivi gironi del Regionale Juniores Under 19, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Juniores Regionale "A" della stagione sportiva 2025/2026.

e) **Retrocessione nel Campionato Juniores Provinciale**

Retrocederanno al Campionato Provinciale Juniores Under 19 2025/2026 n° 3 squadre per ogni girone.

La Società che al termine della stagione sportiva occuperà l'ultima posizione nella classifica finale di ciascun girone retrocederà direttamente al Campionato Provinciale Juniores Under 19 2025/2026 e le ulteriori 2 retrocessioni attraverso la disputa dei Play-Out.

***Il C.R. Lombardia procederà entro il 31 ottobre 2024 alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2024/2025 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out.***

**A/8 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19**

Il Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) **Articolazione**

Al Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" partecipano le squadre di Società di Eccellenza, Promozione 1ª, 2ª, 3ª Categoria, "3ª Categoria - Under 21", "3ª Categoria - Under 19", "3ª Categoria – Over 30" e "3ª Categoria – Over35" che non sono iscritte nel campionato Regionale Juniores Under 19 "A" o "B".

**b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di "3a Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores – Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2004 in poi.

E' consentito alle Società Juniores "pure" provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2004 in poi, , fermo restando il limite di tesseramento in nr 8 calciatori "fuori quota".

**c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**d) Ammissione al Campionato Regionale Juniores Under 19**

Le Società che al termine della stagione sportiva si classificano al **primo posto** nei rispettivi gironi del Campionato Juniores Provinciale, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale Juniores Under 19 "B" della stagione sportiva 2025/2026.

**Le gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 si disputeranno di norma nella giornata di SABATO.**

***Il C.R. Lombardia procederà entro il 31 ottobre 2024 alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2024/2025 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off e Play-Out e saranno definiti i criteri dei ripescaggi.***

**A/9 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 18**

**a) Articolazione**

Il Campionato Regionale Juniores Under 18 è organizzato dal Comitato Regionale Lombardia sulla base di un numero variabile di gironi da definire al termine delle iscrizioni.

Avranno titolo ad iscriversi al Campionato Regionale Juniores Under 18:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato Regionale Allievi U18 della passata stagione sportiva;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico.

b) **Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) **Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**Le gare del Campionato Regionale Juniores Under 18 si disputeranno di norma nella giornata di SABATO.**

Per l'assegnazione del **Titolo Regionale** verranno effettuate **FASI FINALI**.

A decorrere dalla Stagione Sportiva 2025/2026, qualora i numeri delle squadre iscritte lo consenta, è istituito il campionato U18 Regionale Elitè le cui modalità di ammissione saranno comunicate con apposito regolamento entro il 31 ottobre 2024.

d) **Retrocessione nel Campionato Provinciale Juniores Under 18**

Retrocederà al Campionato Provinciale Juniores Under 18 2025/2026 n° 1 squadra per ogni girone.

**A/10 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 18**

Non previsto per la s.s. 2024/2025.

**A/11 ATTIVITA' di CALCIO FEMMINILE**

• **Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE**

Il Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE organizzato dal C.R. Lombardia è articolato su 1 girone da 16 Squadre.

**a) Ammissione al Campionato di categoria superiore**

La Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 si classifica al **primo posto** del Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di categoria superiore nella stagione sportiva 2025/2026.

## **b) Retrocessione nel Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE**

La Società che, al termine della stagione sportiva 2024/2025, andrà ad occupare la **16ª posizione** della classifica finale del girone del Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE retrocederà al Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE 2025/2026.

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2024/2025 andranno ad occupare **dalla 12ma alla 15ma posizione** disputeranno le gare dei Play-Out.

*Il C.R. Lombardia, comunque, prima dell'inizio dell'attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2024/2025 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Out.*

### **• Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE**

Il Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE è organizzato dal C.R.L. sulla base di due gironi tra le Squadre regolarmente iscritte per la stagione sportiva 2024-2025.

#### **a) Ammissione al Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2024/2025 si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di PROMOZIONE FEMMINILE acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di ECCELLENZA FEMMINILE della stagione sportiva 2025/2026.

La seconda, terza, quarta e quinta classificata di ogni girone disputeranno i Play-Off.

Tutte le gare di Play Off saranno gestite a cura del Comitato Regionale Lombardia secondo quanto stabilito dall'Art.57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell'inizio delle manifestazioni.

***Il C.R. Lombardia procederà entro il 31 ottobre 2025 alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni dei Campionati 2024/2025 in riferimento anche alla disciplina dei Play-Off.***

## **b) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

## **c) Ammissione al Campionato di Eccellenza**

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2025/2026 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Promozione al termine della stagione sportiva.

## **A/12 CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE**

### **a) Articolazione**

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2024/2025.

Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato Regionale Lombardia. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile.

Le Società possono, inoltre, partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

### **b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età**

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di quattro calciatrici "fuori quota", nate dal 1° Gennaio 2004 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

### **c) Limite di partecipazione di calciatrici alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre ai Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

### **d) Qualificazione fase Nazionale**

Al termine del Campionato Under 19 2024/2025 la prima classificata del girone accederà alle finali nazionali Under 19.

### **e) Varie**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.



## **NORME COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE**

### **ORARI UFFICIALI DI INIZIO DELLE GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025:**

Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria siano i seguenti:

dal 24 Agosto 2024	ore 15.30
dal 27 Ottobre 2024	ore 14.30
dal 30 Marzo 2025	ore 15.30

Play Off / Play Out	ore 16.30
---------------------	-----------

Salvo disposizione diversa da parte del Comitato Regionale emanate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

L'orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali (Campionato e/o Coppa) è fissato per le ore 20:30. Per le società che NON dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l'orario ufficiale è quello pomeridiano.

Per i Campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le disposizioni emanate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

### **CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO**

Vds ordine di priorità pubblicato sul CU nr 1 della LND.

Il CRL qualora sussistano concomitanze di gare sullo stesso campo, in mancanza di accordo tra le parti, disporrà d'ufficio l'anticipo o il posticipo della gara al primo orario/giorno disponibile.

### **AMMENDE PER RINUNCIA**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

#### **Campionato di Eccellenza e Campionato di Promozione**

1ª rinuncia € 300,00  
2ª rinuncia € 600,00  
3ª rinuncia € 1.000,00

#### **Campionato di 1ª Categoria**

1ª rinuncia € 150,00  
2ª rinuncia € 300,00  
3ª rinuncia € 600,00

**Campionati di 2ª e 3ª Categoria, Campionato di "3ª Categoria – Under 21", Campionato di "3ª Categoria – Under 19", Campionato di "3ª Categoria – Over 30", Campionato di "3ª Categoria – Over 35", Campionato Regionale e Provinciale "Juniors – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) Campionato Regionale e Provinciale "Under 18", Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile, Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile**

1ª rinuncia € 100,00  
2ª rinuncia € 200,00  
3ª rinuncia € 400,00

### **Attività Amatori**

1ª rinuncia € 50,00

2ª rinuncia € 100,00

3ª rinuncia € 200,00

*Se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando **manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati le sanzioni sono raddoppiate.***

*Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.*

### **INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (campionato e coppe)**

A seguito di rinuncia alla disputa della gara da parte della squadra ospitata, la squadra ospitante ha diritto, qualora ne faccia richiesta alla squadra ospitata, ai seguenti indennizzi per il mancato incasso;

<b>ECCELLENZA</b>	<b>400</b>
<b>PROMOZIONE</b>	<b>300</b>
<b>1 CATEGORIA</b>	<b>200</b>
<b>2 CATEGORIA</b>	<b>100</b>
<b>3 CATEGORIA</b>	<b>100</b>

### **GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI**

*Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.*

### **SGOMBERO DELLA NEVE**

**Avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D., il C.R.L. dispone quanto segue:**

*Le società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione hanno l'obbligo di rimuovere **la neve caduta prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato** o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara. Nel caso in cui non vengano disputate sino a due gare su un campo ove non vige l'obbligo di sgombero della neve, la società ospitante deve indicare tempestivamente un impianto sportivo alternativo idoneo. La mancata ottemperanza a tali disposizioni comporterà necessariamente la punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico delle società inadempienti.*

*Qualora particolari esigenze lo imponessero, il Comitato Regionale potrà disporre:*

- *alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione l'obbligo della spalatura della neve, rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara;*
- *alle Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria ed inferiori. l'obbligo della spalatura della neve, rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali nei 6 giorni precedenti l'inizio della gara.*

*Alle Società per le quali non vige obbligo di sgombero neve, laddove riescano a trovare un CAMPO di GIOCO alternativo, in luogo del proprio per la disputa della gara, la FIRMA della Società OSPITATA è necessaria solo come PRESA VISIONE MA NON AI FINI DEL CONSENSO anche se si dovesse variare l'orario, purché la gara rientri nella fascia compresa dalle 14.30 alle 20.30 di SABATO o dalle 14.30 alle 18.00 di DOMENICA.*

### **VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO**

*Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma pertanto la mancata disputa delle gare in programma a causa della*

*chiusura degli impianti, che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.*

*Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d'ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l'inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco.*

*Le richieste di variazioni per accordo delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all'addebito di una "tassa di istruttoria", a carico della Società richiedente, pari a € 20,00 qualora pervengano oltre le ore 12.00 del martedì per le gare in programma il sabato o la domenica successiva o con meno di 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle gare infrasettimanali. Analoga tassa sarà applicata per le richieste di variazione prive di adeguata motivazione.*

*Le Delegazioni dipendenti sono tenute ad istituire identica "tassa di istruttoria" per i Campionati di competenza, pari a € 20,00, da applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.*

*Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.*

*Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.)*

*Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco (2 consecutivi), il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.*

*Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente paragrafo.*

## **VISITA MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

**ASSISTENZA MEDICA nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2024/2025**  
**(vds CU/LND nr 44 del 16/07/2024)**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature. Per quanto concerne l'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2024/2025, valgono le seguenti disposizioni:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque:

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati. L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F. Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.

- b) Campionati di Serie A2 e di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B femminile di Calcio a Cinque:

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

- c) Campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili:

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F.;

- d) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti:

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi

del campo di giuoco una ambulanza. La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

### **PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO**

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta.

In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La

sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2024/2025, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

## **RECUPERI GARE**

Il CRL disporrà anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

## **OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'**

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati si dispone che tutte le gare **delle ultime due giornate**, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Pertanto non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario ufficiale delle sole gare aventi interessi di classifica

In dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l'obbligo della contemporaneità, previste dal C.U. n. 1 della L.N.D. significando che è facoltà del Comitato di variare orario e data delle gare aventi interesse di classifica al fine di disputarle in contemporanea.

Al fine dell'applicazione dell'obbligo della contemporaneità di cui al comma precedente, l'orario per le gare del Campionato Juniores Under 19 è quello ufficiale delle ore 15,30, salvo diversa disposizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

*Per i campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le disposizioni emanate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.*

## **ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE**

*In caso di convocazione nelle Rappresentative Provinciali, Regionali o Nazionali per la partecipazione a gare ufficiali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali, su richiesta documentata della Società interessata, di anticipare o posticipare d'ufficio le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione dello svolgimento del relativo Campionato e di disporre la disputa di più gare aventi interesse di classifica, qualora la convocazione avvenga nelle ultime 2 giornate del campionato di appartenenza.*

## **ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

## **MAGLIE DA GIUOCO**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

## **MIGLIORE FORMAZIONE**

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

## **FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti. E' fatto salvo quanto previsto al titolo I Comunicato Ufficiale nr 1/LND per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2024/2025.

## **CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT**

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

## **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

Per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, **avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D., il C.R.L. dispone** che è consentito anche per la Stagione Sportiva 2024/2025 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse



prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

### **IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI**

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

### **TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI**

*Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.*

*In tutte le Gare ufficiali, di ogni categoria, organizzate dal Comitato Regionale Lombardia e dalle Delegazioni Provinciali, è data facoltà di interrompere la gara per consentire ai calciatori delle due squadre di reidratarsi (cooling break).*

*Ciò deve avvenire d'intesa tra arbitro e squadre, con valutazione gara per gara a seconda delle condizioni climatiche del luogo di svolgimento della partita. Il parere finale dell'arbitro sulla concessione o meno deve ritenersi vincolante.*

*Il cooling break, il cui momento d'inizio è deciso dall'arbitro e non a richiesta delle squadre, viene effettuato circa al 30° minuto di ogni tempo (ossia circa ai minuti 30° e 75° della Gara), con la seguente modalità:*

- la palla deve uscire dal campo affinché il cooling break possa avere inizio;
- l'arbitro è tenuto a segnalare l'inizio e la fine del cooling break;
- durante la pausa, i calciatori e gli arbitri devono posizionarsi nelle rispettive panchine/aree tecniche per rinfrescarsi;
- il tempo di gioco continua a scorrere e la durata della pausa deve essere aggiunta al recupero alla fine del tempo.

### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

*Si informa che tutte le Società dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), valida e funzionante, in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.*

### **NORME DI RINVIO**

*Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del C.G.S. e dello Statuto e Regolamento della L.N.D oltre al Comunicato n.1 della LND del 01.07.2024.*

**Le presenti disposizioni potranno essere modificate nel corso della Stagione Sportiva a discrezione e insindacabile giudizio del Comitato Regionale tramite apposito provvedimento da pubblicarsi sul Comunicato Ufficiale.**

## SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Si ricorda che per la stagione sportiva 2024/2025, come disposto dal CU nr 1 della LND, le seconde squadre o “squadra B” iscritte nei Campionati di **3ª Categoria** e **Juniores Provinciale** della stessa Società dovranno intendersi **FUORI CLASSIFICA**.

Pertanto gli incontri disputati da una squadra “fuori classifica” non produrranno effetti ai fini della classifica generale, sia in termini di punteggio che di numero di gare disputate.

Avranno invece validità le sanzioni irrogate, in detti incontri, ai calciatori di entrambe le squadre.

Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una “fuori classifica” **NON SCONTA** la sanzione in questa gara poiché non produce un risultato valido agli effetti della classifica (art. 21 comma 4 C.G.S.).

Il calciatore di una squadra “fuori classifica” sconta le squalifiche nelle gare previste sia che esse siano con squadre in classifica sia con squadre fuori classifica.

Quanto sopra non riguarda le seconde squadre iscritte al Campionato di Terza Categoria Under 21 (IP), secondo la disciplina specifica ad esse riservata.